**Modello per la notifica da parte di gruppi vigilati dell’intenzione di dedurre attività e/o importi dell’esposizione al rischio di filiazioni non rientranti nel Meccanismo di vigilanza unico (MVU)**

Ai sensi dell’articolo 4 della Decisione (UE) 2019/158 della Banca centrale europea (BCE/2019/38)[[1]](#footnote-1), i soggetti obbligati al pagamento che intendono escludere le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi sono tenuti a notificare alla BCE la loro decisione al più tardi entro il 30 settembre del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo. A tal fine, è in corso di realizzazione una procedura on-line che sarà comunicata ai soggetti obbligati al pagamento non appena disponibile.

Nelle more del perfezionamento di tale procedura, i soggetti obbligati al pagamento che intendano comunicare la propria intenzione di escludere le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi possono scaricare, compilare e inviare il modello di notifica a [SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu](mailto:SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu).

La notifica deve pervenire alla BCE entro il 30 settembre del periodo di contribuzione, affinché la BCE e le autorità nazionali competenti possano attendersi o meno la trasmissione da parte del gruppo vigilato dei fattori per il calcolo della contribuzione tramite l’apposita procedura di raccolta di cui all’articolo 3, paragrafi 2-3, della Decisione (UE) 2019/2158 (BCE/2019/38).

In assenza di tale notifica, la BCE presupporrà che il soggetto obbligato al pagamento non intende dedurre il contributo delle filiazioni non rientranti nell’MVU e procederà pertanto al riutilizzo dei dati derivanti dalle segnalazioni contabili (FINREP) e prudenziali (COREP) ai fini del calcolo del contributo. I soggetti obbligati al pagamento hanno inoltre la possibilità di escludere il contributo delle filiazioni non rientranti nell’MVU anche solo in relazione a uno dei due fattori per il calcolo della contribuzione. Ad esempio, nel caso di un soggetto obbligato al pagamento che decida di escludere soltanto l’importo totale dell’esposizione al rischio, la BCE si attenderà di ricevere i dati riguardanti tale fattore tramite l’apposita procedura di raccolta e riutilizzerà i dati delle segnalazioni FINREP per determinare il fattore relativo alle attività totali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della Decisione (UE) 2019/2158 (BCE/2019/38).

**Modello per la notifica dell’intenzione di dedurre attività e/o importi dell’esposizione al rischio di filiazioni non rientranti nell’MVU**

[Denominazione del soggetto obbligato al pagamento]

[Nome della persona di riferimento]

[Unità organizzativa]

[Recapito postale e indirizzo e-mail]

**Notifica dell’intenzione di escludere attività e/o importi dell’esposizione al rischio di filiazioni non rientranti nell’MVU per il calcolo del contributo per le attività di vigilanza della BCE del [AAAA]**

|  |  |
| --- | --- |
| Denominazione del soggetto obbligato al pagamento: | [Denominazione] |
| Codice LEI (Legal Entity Identifier) del soggetto obbligato al pagamento: | [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] |
| Denominazione del gruppo vigilato: | [Denominazione][[2]](#footnote-2) |
| Codice LEI (Legal Entity Identifier)[[3]](#footnote-3) del gruppo vigilato: | [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX][[4]](#footnote-4) |
| Esclusione del contributo delle filiazioni non rientranti nell’MVU in relazione a: | [Selezionare uno dei due fattori o entrambi]  Importo complessivo dell’esposizione al rischio  Attività totali |
| Data di trasmissione alla BCE: | [gg-mm-aaaa] |

1. Decisione (UE) 2019/2158 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2019, sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (BCE/2019/38) (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 99). [↑](#footnote-ref-1)
2. Denominazione e codice LEI dell’ente creditizio soggetto a contribuzione che rappresenta il massimo livello di consolidamento all’interno del gruppo vigilato.

   Se il soggetto obbligato al pagamento designato corrisponde all’ente creditizio soggetto a contribuzione che rappresenta il massimo livello di consolidamento all’interno del gruppo vigilato, la denominazione e il codice LEI inclusi nelle righe 3 e 4 dovrebbero corrispondere a quelli nelle righe 1 e 2. [↑](#footnote-ref-2)
3. In mancanza del codice LEI, riportare il codice utilizzato per le segnalazioni di vigilanza. [↑](#footnote-ref-3)
4. Cfr. nota 2. [↑](#footnote-ref-4)